

**COMUNE
DI
FELETTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
di
POLIZIA URBANA**

Approvato ed aggiornato con deliberazione di C.C. n. 3 in data 24/04/2020

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Disciplina della polizia urbana.....	4
Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana	4
Art. 3. Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento	4
CAPO II° DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO	4
Art. 5. Occupazione di suolo pubblico	4
Art. 6. Modalità per il carico e lo scarico delle merci	4
Art. 7. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica	5
Art. 8. Installazione di tende solari	5
Art. 9. Installazione di vetrine	5
Art. 10. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	5
Art. 11. Commercio su aree pubbliche	6
Art. 12. Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche	6
Art. 13. Installazione di chioschi ed edicole	6
Art. 14. Divieto di giochi sul suolo pubblico	6
Art. 15. Collocamento di condutture	6
CAPO III° DECORO DEI CENTRI ABITATI	7
Art. 16. Manutenzione degli edifici	7
Art. 17. Collocamento di cartelli, iscrizioni e parabole	7
Art. 18. Collocamento di targhe o lapidi commemorative	7
Art. 19. Ornamento esterno ai fabbricati	8
Art. 20. Depositi in proprietà privata	8
Art. 21. Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	8
Art. 22. Spolvero di panni e tappeti	8
Art. 23. Viali e giardini pubblici.....	8
Art. 24. Vasche e fontane	8
Art. 25. Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità	9
Art. 26. Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico	9
CAPO IV° NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI	9
Art. 27. Disposizione di carattere generale	9
Art. 28. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	9
Art. 29. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi	9
Art. 30. Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	9
Art. 31. Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe	10
Art. 32. Trasporto di materiale di facile dispersione	10
Art. 33. Sgombro della neve	10
Art. 34. Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche	10
Art. 35. Divieto dell'esercizio di attività privata su aree pubbliche.....	10
Art. 36. Pulizia delle vetrine	10
Art. 37. Disposizioni riguardanti gli animali.....	11
Art. 38. Divieto di getto di opuscoli o foglietti.....	11
CAPO V° INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE – PRODUZIONE DI ODORI	11
Art. 39. Inquinamento atmosferico e delle acque	11
Art. 40. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	11
CAPO VI° RIFIUTI	11
Art. 41. Smaltimento dei rifiuti – Principi generali.....	11
Art. 42. Conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.....	12
Art. 43. Pattumiere e recipienti con rifiuti	12
Art. 44. Scarico di rottami e di detriti.....	12
Art. 45. Rifiuti ingombranti	13
Art. 46. Bestie macellate e trasporto carni	13
Art. 47. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.....	13
Art. 48. Raccolta differenziata della carta.....	13
art. 49. Obblighi dei produttori di rifiuti speciali.....	14
art. 50. Pulizia delle aree pubbliche occupate dai cantieri – attività ricreative	14
CAPO VII° QUIETE PUBBLICA	14

Art. 51. Inquinamento acustico	14
Art. 52. Esercizio dei mestieri, arti ed industrie	14
Art. 53. Funzionamento di apparecchiature ed autoveicoli	14
Art. 54. Rumori e suoni nei locali pubblici e privati	15
Art. 55. Uso di strumenti sonori	15
Art. 56. Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	15
Art. 57. Venditori e suonatori ambulanti	15
Art. 58. Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie	15
Art. 59. Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi	15
Art. 60. Carovane di nomadi	15
CAPO VIII° NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI	16
Art. 61. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili	16
Art. 62. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	16
Art. 63. Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	16
Art. 64. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	16
Art. 65. Animali pericolosi	16
Art. 66. Detenzione cani	16
Art. 67. Strumenti da taglio	17
Art. 68. Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi	17
Art. 69. Lavoro degli scalpellini in spazi pubblici	17
Art. 70. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	17
Art. 71. Manutenzione di aree di pubblico transito	17
Art. 72. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	17
Art. 73. Materiale di demolizione	18
Art. 74. Insegne, persiane, vetrate di finestre	18
Art. 75. Ripari ai pozzi, cisterne e simili	18
Art. 76. Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi	18
CAPO IX° DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI	18
Art. 77. Orari degli esercizi	18
Art. 78. Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri	18
Art. 79. Vendita e scorta delle merci	18
Art. 80. Vendita del pane	18
Art. 81. Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili	19
Art. 82. Esalazioni di merce	19
Art. 83. Tabella per la vendita del combustibile	19
Art. 84. Requisiti dei locali di vendita	19
Art. 85. Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali	19
CAPO X° DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	19
Art. 86. Esercizio del commercio su aree pubbliche	19
Art. 87. Preavviso di cessazione di servizio	19
Art. 88. Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche	19
CAPO XI° DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI	19
Art. 89. Esercizio di mestieri girovaghi	19
Art. 90. Venditori di giornali	20
Art. 91. Baracche per pubblici spettacoli	20
CAPO XII° MANIFESTAZIONI CON CORTEI	20
Art. 92. Cortei funebri	20
Art. 93. Processioni - Manifestazioni	20
CAPO XIII° SANZIONI	20
Art. 94. Accertamento delle violazioni e sanzioni	20
Art. 95. Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio	21
Art. 96. Sequestro e custodia di cose	21
Art. 97. Sospensione dell'autorizzazione o della concessione	21
CAPO XIV° DISPOSIZIONI TRANSITORIE	21
Art. 98. Procedure autorizzative	21
Art. 99. Disposizioni transitorie	21

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali pertinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nelle botteghe, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di accertare ogni violazione amministrativa. (e di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato).

Art. 3. Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, previste dal presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del destinatario del provvedimento di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, compresa la sospensione o la revoca dei benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte nel rispetto della legge sul bollo.

CAPO II° DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5. Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dalle norme dettate dal presente regolamento o in merito all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché dall'apposito regolamento comunale.

Art. 6. Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di scarico e carico di merci, qualora comportino l'occupazione temporanea del suolo pubblico, richiedono uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità e cautele, avuto riguardo dielle disposizioni previste dal Codice della strada.

Le operazioni devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito a cura di chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti alle attività commerciali, soltanto a favore dei gestori .

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

Nella concessione sarà precisato il periodo annuo dell'occupazione ed eventualmente la durata giornaliera.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 8. Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare m. 1,20 ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a m. 2,20.

Le misure potranno essere ridotte anche al disotto dei limiti di cui sopra, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni e delle arcate, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altro elemento destinato alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le tende esterne devono armonizzarsi con i colori consentiti per la tinteggiatura degli edifici

Art. 9. Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la rimessa in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 10. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art. 11. Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità previste da presente regolamento, in accordo con regolamento comunale riguardante l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 12. Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere dell'Ufficio di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 13. Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e del Testo Unico D.P.R. n. 380/01 "Disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia".

Art. 14 Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 15. Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni che saranno indicate, su parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dall'ufficio tecnico comunale e concordare con l'Ufficio di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, i condotti, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione delle opere.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, non presentassero più

sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

CAPO III° DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 16. Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione gli intonaci degli edifici, gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, le porte delle abitazioni e dei negozi, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

A tal fine i proprietari sono tenuti a provvedere ai necessari restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali di avviso onde evitare danni ai passanti.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco potrà disporre per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba ed a tagliare i rami sporgenti di alberi ed arbusti lungo l'intero fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 17. Collocamento di cartelli, iscrizioni e parabole

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della circolazione stradale, dell'estetica cittadina, dell'arte e della storicità dei luoghi e della bellezza panoramica.

Sulle facciate degli edifici vincolati, ai sensi del d. Lgs. 490/99, ovvero dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o, in genere, di qualunque iscrizione od insegna.

E' vietato su tutto il territorio comunale posizionare antenne e parabole sui balconi e sulle facciate delle abitazioni. Tali strutture dovranno essere posizionate sui tetti, sia negli edifici monofamigliari, che nei condomini.

I proprietari delle antenne e le parabole già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

Art. 18. Collocamento di targhe o lapidi commemorative

La messa in opera di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fatta salva ogni specifica disposizioni di legge.

L'autorizzazione viene accordata dietro presentazione di specifica documentazione di progetto, corredato da disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi, ecc.

L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà richiedere il collaudo delle opere.

Art. 19. Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 20. Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 21. Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 22. Spolvero di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili dopo le ore 8.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli altri inquilini.

Art. 23. Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con apposita museruola e gli accompagnatori devono provvedere alla immediata rimozione di ogni escremento dovuto agli animali medesimi;

b) recare qualsiasi impedimento o deviazione alle fontane, canali e deflusso delle acque in genere;

c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

g) svolgere competizioni sportive, salvo specifica autorizzazione comunale.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme predette valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune, in quanto applicabili.

Art. 24. Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontane o vasche pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane.

Art. 25. Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 26. Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi in conformità all'autorizzazione comunale, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

In particolare le recinzioni della proprietà private custodite da cani dovranno essere atte ad impedire che l'animale possa arrecare pericolo alle persone in transito nelle immediate vicinanze.

CAPO IV° NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 27. Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 28. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' fatto obbligo agli esercenti di caffè, bar e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di evitare ogni imbrattamento od insudiciare del suolo stesso.

In ogni caso la pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 29 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ed agli esercenti mestieri di girovaghi, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 30. Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 31. Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 32. Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 33. Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare, nonché di rimuovere e/o coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.

Il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sul suolo pubblico potrà essere consentito in caso di effettiva necessità ed in particolare di pericolo per il transito sottostante, a condizione che si adottino le opportune cautele.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, esercizi, di bar e simili.

Art. 34. Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico lavare vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, fatta eccezione per causa di forza maggiore.

Art. 35. Divieto dell'esercizio di attività privata su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 36. Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 37. Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato ogni intervento di pulizia sugli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato foraggiare animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 38. Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

CAPO V° INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE – PRODUZIONE DI ODORI

Art. 39. Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e sulla tutela delle acque è disciplinata dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Le disposizioni di cui al vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) continuano a valere, per quanto compatibili con la Normativa successiva.

Art. 40. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di captazione e depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

CAPO VI° RIFIUTI

Art. 41. Smaltimento dei rifiuti – Principi generali

Fermo quanto previsto dalla Normativa Statale e dalle disposizioni regionali e provinciali in materia, lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, deve essere esercitato con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da preservare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce attività di pubblico generale interesse, deve in particolare uniformarsi a quanto previsto dall D.Lgv. 22/97, e successive m.&i., in coerenza con le disposizioni del D.Lgv. 15/11/1993 n. 507 .

Ogni cittadino è coinvolto nella gestione dei rifiuti, sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

Pertanto lo smaltimento (e nel recupero) dei rifiuti deve essere condotto in modo da:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare tassativamente la produzione di odori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche, ecc.)

Art. 42. Conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Il conferimento dei rifiuti indifferenziati riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolta differenziata.

Esso deve aver luogo esclusivamente negli appositi cassonetti, predisposti dall'Amministrazione Comunale e dal Consorzio intercomunale per la raccolta rifiuti

Ogni cittadino deve seguire le modalità atte a favorire l'igienicità e la correttezza della fase di conferimento.

E' vietata l'esposizione sulla pubblica via di rifiuti, sotto qualsiasi forma, fatta eccezione per quanto previsto dal Comune o dal Gestore del Servizio, per la raccolta differenziata.

I rifiuti devono essere posti all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità e resistenza, adeguatamente sigillati, non eccessivamente voluminosi per la capacità dei cassonetti, possibilmente previa riduzione volumetrica.

E' vietato comunque immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti (questi ultimi se non opportunamente protetti).

Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal gestore del servizio; è vietata comunque la cernita dei rifiuti nei contenitori.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

E' inoltre vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli ex. art. 44 del D.Lgs. 22/97
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Art. 43. Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori destinati alla raccolta della carta, ed al sistema integrato di raccolta domiciliare. per il periodo, in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta.

I rifiuti solidi urbani devono essere esclusivamente deposti negli appositi cassonetti racchiusi in idonei sacchetti.

Art. 44. Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 45. Rifiuti ingombranti

E' vietato depositare rifiuti ingombranti derivanti dalle civili abitazioni sul suolo pubblico.

Tali rifiuti dovranno essere depositati, a cura del proprietario, presso il sito appositamente previsto dall'Amministrazione Comunale, negli orari e con le modalità stabilite nell'apposito cartello, posto all'ingresso dell'area di conferimento.

E' altresì vietata la cernita dei rifiuti ingombranti all'interno del sito.

Art. 46. Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 47. Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

La raccolta differenziata ha per scopo di ridurre al minimo la quantità dei rifiuti da smaltire, in modo indifferenziato, in discarica; essa è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi principali:

- ottenere il recupero di materiali riciclabili e/o di energia, tramite i "termovalorizzatori";
- fornire un apporto considerevole alla tutela ambientale, riducendo le esigenze di nuove discariche permanenti;
- responsabilizzare i cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

La raccolta differenziata è attuata nel rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio di raccolta e conferimento dei R.S.U. ed assimilati, l'Amministrazione Comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata

Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o gli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta.

Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.

I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quando siano collocato all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 48. Raccolta differenziata della carta

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc.) ha luogo, di norma, con raccolte domiciliari, oltre che presso gli appositi cassonetti e/o apposite stazioni di conferimento.

La raccolta domiciliare (porta a porta) consiste nel conferimento e raccolta a bordo strada in orari e con modalità predefinita, mentre i contenitori devono di norma essere detenuti su aree private o presso spazi condominiali.

Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e legati.

Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze industriali od artigianali i produttori devono concordare il conferimento con il consorzio raccolta rifiuti, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale ed attenersi alle specifiche disposizioni impartite.

Dalla raccolta differenziata della carta devono essere escluse carte plastificate, o paraffinate, o bitumate, ovvero carte accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte, ecc.

art. 49 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive m. & i. e dalle eventuali disposizioni impartite dal Consorzio raccolta rifiuti e dall'Amministrazione Comunale.

art. 50 Pulizia delle aree pubbliche occupate dai cantieri – attività ricreative

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali, infrastrutture di qualsiasi natura ed in occasione di attività ricreative e manifestazioni private e di interesse pubblico.

CAPO VII° QUIETE PUBBLICA

Art. 51. Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, è fatto obbligo di attenersi a quanto prescritto dal presente capo, per la migliore tutela della pubblica quiete.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori hanno comunque l'obbligo di attenersi alle nuove disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Art. 52. Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati salvo quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

Chi esercita un'arte, mestiere, od esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Analogamente sono vietate attività che siano causa di rumore o di disturbo nella vicinanza di scuole, ospedali, pensionati e ricoveri per anziani, chiese, uffici pubblici, od altri "obiettivi sensibili", salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Amministrazione comunale può prescrivere particolari disposizioni cautelative, qualora il disturbo acustico possa recare particolare molestia.

I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi.

Art. 53. Funzionamento di apparecchiature ed autoveicoli

Nelle abitazioni l'uso di apparecchi deve essere tale da non arrecare disturbo al vicinato con rumore o vibrazioni

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, con accelerazioni, frenate, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 54. Rumori e suoni nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre vibrazioni, rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale divieto è in particolare soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere ulteriori limitazioni nei casi particolari.

Art. 55. Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori, se non specificatamente autorizzato.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora per mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità per mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 56. Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 57. Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

Ai venditori, comunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 58. Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie piazze e pubblici locali, tanto di giorno che di notte.

Art. 59. Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi

Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 60. Carovane di nomadi

La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli spazi stabiliti con apposita deliberazione.

In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:

- il luogo in cui la sosta e' consentita e la durata massima della sosta.

E' vietato il soggiorno di roulettes sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

CAPO VIII° NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 61. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia di prevenzione incendi, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere ed interventi di sicurezza imposti per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 62. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia di prevenzione incendi i depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Art. 63. Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

La detenzione di combustibili all'interno degli edifici è disciplinata dalle specifiche norme in materia di prevenzione incendi.

Nelle case di civile abitazione a detenzione di combustibili non deve comunque superare il quantitativo strettamente necessario per gli usi domestici degli inquilini.

Art. 64. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

Art. 65. Animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Art. 66. Detenzione cani

a) I cani potenzialmente pericolosi condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola e contestualmente tenuti al guinzaglio e condotti da persone adulte in grado di assicurarne il controllo fisico. Gli altri cani condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di guinzaglio e condotti da persone in grado di assicurarne il controllo fisico.

b) Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e della caccia; i cani delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e quelli dei non vedenti, quando vengano utilizzati per servizio.

c) I proprietari/detentori degli animali sono obbligati ad avere sempre con sé specifica attrezzatura (paletta/raccoglitore, sacchetto impermeabile e una bottiglietta d'acqua o altro liquido idoneo) per l'immediata rimozione/asportazione delle deiezioni e delle lordure degli stessi con l'obbligo di ripulire immediatamente l'area sporcata. Le deiezioni canine e di altri animali devono essere rimosse nell'immediatezza utilizzando paletta/raccoglitore e/o sacchetti impermeabili e correttamente gettate nei cestini stradali.

d) Le deiezioni liquide devono essere rimosse detergendo il suolo con acqua o altro liquido idoneo.

- e) Gli obblighi di cui ai commi b) e c) non sussistono nei confronti delle persone diversamente abili sostenute da cani addestrati.
- f) I cani randagi nel territorio comunale non identificabili devono essere catturati e custoditi, da personale autorizzato e con specifiche competenze, come previsto dalle vigenti normative.
- g) I possessori dei cani di cui al precedente comma sono comunque tenuti a rimborsare le spese sostenute per la loro cattura, nutrizione e custodia.
- h) E' fatto divieto detenere animali in modo da provocare lordura, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al decoro di luoghi pubblici e private dimore."
- i) In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare ovvero marchiare con microchip gli stessi, in modo tale da rendere identificabile il proprietario.
- j) La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Art. 67. Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 68. Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 69. Lavoro degli scalpellini in spazi pubblici

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di marmisti e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 70. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 71. Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 72. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Polizia Municipale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 73. Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 74. Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 75. Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 76. Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

Le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole

CAPO IX° DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 77. Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 78. Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 79. Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 80. Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 81. Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.

Art. 82. Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 83. Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 84. Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Art. 85. Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

CAPO X° DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 86. Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

Art. 87. Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Art. 88. Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

CAPO XI° DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 89. Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 90. Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro previo rilascio di autorizzazione dell'Autorità comunale.

Art. 91. Baracche per pubblici spettacoli

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

CAPO XII° MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 92. Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno rispettare le eventuali particolari disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia municipale, i divieti imposti e la segnaletica stradale.

Art. 93. Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XIII° SANZIONI

Art. 94. Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 250,00 con facoltà di pagamento in misura ridotta di Euro 50,00 pari al doppio del minimo entro 60 gg dalla notifica del verbale, come previsto dall'art.16 della Legge 689/1981, ed in particolare, ove il caso, è prevista altresì la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e cessazione dell'attività.

Per le violazioni all'articolo 66 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 450,00 con facoltà di pagamento in misura ridotta di Euro 150,00 pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, entro 60 gg dalla notifica del verbale, come previsto dall'art.16 della Legge 689/1981, ed in particolare, ove il caso, è prevista altresì la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e cessazione dell'attività

Art. 95. Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 96. Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 97. Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti all'infrazione;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XIV° DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 98. Procedure autorizzative

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 99. Disposizioni transitorie

(1) _____

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

(1) Prevedere la particolare disciplina per quelle situazioni già in atto alla data di entrata in vigore del regolamento, fissando il termine per la regolarizzazione delle stesse in base alle nuove norme.

